



REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE IN REGIME DI TEMPO PARZIALE

Regolamento emanato con Decreto Rettorale n. 818/2013 del 15 maggio 2013

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni sono emanate ai sensi e per gli effetti:

- degli articoli 5 comma 6 e 11 comma 7, lett. I) del D.M. 22/10/2004, n. 270;
- dell'art. 53 del Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 628/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
- dell'art. 13 del Regolamento Studenti emanato con Decreto Rettorale n. 548/2012 e successive modificazioni;

Tali norme si applicano agli studenti in corso regolare ai corsi di laurea e di laurea magistrale, ivi comprese le lauree magistrali a ciclo unico.

Gli studenti iscritti in regime di tempo parziale sono tenuti al rispetto delle scadenze didattiche e amministrative al pari degli altri studenti.

ART. 2 – REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Lo studente che per ragioni di lavoro, di cura dei propri familiari o di salute non possa assolvere all'impegno di studio, secondo i tempi e le modalità previste per gli studenti a tempo pieno, può presentare istanza di iscrizione a tempo parziale. A tal fine deve comprovare, secondo le norme che seguono, la condizione che dà accesso allo *status* di studente a tempo parziale.

Valgono le seguenti definizioni:

- Studente lavoratore

studente impegnato non occasionalmente e non alle dipendenze di un familiare fino al 2° grado compreso, per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nell'arco dell'anno, in qualsiasi attività documentabile di lavoro subordinato, autonomo o professionale, nel settore pubblico o privato; per dimostrare la condizione di studente lavoratore è necessario che l'interessato alleggi alla domanda il contratto di lavoro o la Partita Iva (in caso di lavoratore autonomo) e, per i lavoratori assunti (o che esercitano l'attività autonoma) da più di un anno, la dichiarazione dei redditi comprovante i redditi da lavoro non inferiori ad €4.000,00 lordi annui.

- Studente impegnato nella cura dei propri familiari

studente impegnato non occasionalmente nella cura e nell'assistenza di parenti non autosufficienti per ragioni di età o di salute fisica o mentale. Si considerano parenti agli effetti della presente norma gli ascendenti (fino al 2° grado compreso), il coniuge dello studente, i figli e i fratelli fino all'età di 3 anni; tale limite interviene solo nel caso in cui l'istanza derivi dalla necessità di assistere parenti non autosufficienti per ragioni d'età. La condizione di non autosufficienza del parente deve essere adeguatamente comprovata da certificazione d'invalidità maggiore o uguale al 66% rilasciata dall'ASL.

- Studente con problemi di salute o d'invalidità

studente con patologie che non consentono la regolare progressione della carriera accademica così come prevista per gli studenti a tempo pieno per ciascun anno accademico. Tali condizioni di infermità devono essere comprovate mediante certificazione d'invalidità maggiore o uguale al 66% rilasciata dall'ASL.

Nel caso lo studente sia affetto da dislessia, disgrafia e/o discalculia è necessario presentare recente e circostanziata documentazione medica atta a comprovare le patologie sopra indicate.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Fatte salve le opportune verifiche da parte dell'Amministrazione prima della concessione del beneficio, lo studente a tempo parziale deve comunicare tempestivamente ogni significativa variazione relativa al possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Qualora, anche in anni successivi, sia accertato il venir meno delle condizioni senza che lo studente lo abbia opportunamente segnalato, si procederà a revocare l'iscrizione tempo parziale a partire dall'anno accademico di mancata sussistenza dei requisiti e lo studente sarà obbligato a versare, oltre alla quota di cui all'art. 4 comma 5 del presente Regolamento, anche la quota di contribuzione spettante in base allo *status* di studente a tempo pieno.

ART. 3 – DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO

Gli studenti in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 possono presentare un'istanza di iscrizione a tempo parziale scegliendo **esclusivamente** tra le opzioni di durata del proprio percorso di seguito proposte:

- in caso d'iscrizione ad una laurea triennale:
 1. durata 6 anni con piano di studi organizzato su numero orientativo di 30 cfu per anno;
 2. durata 4 anni con piano di studi organizzato su numero orientativo di 45 cfu per anno;
 3. in caso di presentazione della richiesta all'inizio del 2° anno di corso, durata complessiva del percorso accademico 4 anni (di cui il primo a tempo pieno-60 cfu e gli altri tre in regime di tempo parziale – numero orientativo di 40cfu per anno)
- in caso d'iscrizione ad una laurea magistrale:
 1. durata 4 anni con piano di studi organizzato su numero orientativo di 30 cfu per anno;
 2. durata 3 anni con piano di studi organizzato su numero orientativo di 40 cfu per anno;
 3. in caso di presentazione della richiesta all'inizio del 2° anno di corso, durata complessiva del percorso accademico 3 anni (di cui il primo a tempo pieno-60 cfu e gli altri due in regime di tempo parziale – numero orientativo di 30 cfu per anno)
- in caso d'iscrizione ad una laurea magistrale a ciclo unico:
 1. durata 9 anni con piano di studi organizzato su numero orientativo di 33 cfu per anno;
 2. durata 7 anni con piano di studi organizzato su numero orientativo di 42 cfu per anno;
 3. in caso di presentazione della richiesta all'inizio del 2° anno di corso, durata complessiva del percorso accademico 7 anni (di cui il primo a tempo pieno-60cfu e gli altri sei in regime di tempo parziale – numero orientativo di 42 cfu per anno)
 4. in caso di presentazione della richiesta all'inizio del 3° anno di corso, durata complessiva del percorso accademico 8 anni (di cui due a tempo pieno-120 cfu e gli altri sei in regime di tempo parziale – numero orientativo di 30 cfu per anno)

Non è consentito allo studente di proporre piani di ripartizione dei crediti al di fuori di quanto sopra indicato, né modificare la scelta iniziale per la quale è stata accolta l'istanza. Non è altresì consentito l'inserimento di esami in sovrannumero nel piano di studi (in questo caso lo studente assumerà automaticamente lo *status* di studente a tempo pieno con il relativo trattamento in materia di contribuzione), fatta salva l'ipotesi che l'esame in sovrannumero derivi da sostituzioni di esami in piani di studio già presentati negli anni accademici precedenti.

Non possono optare al regime d'iscrizione in regime di tempo parziale gli studenti iscritti a corsi di studio con programmazione nazionale degli accessi. Per i corsi di studio che prevedono tirocini, laboratori e/o altre attività pratiche professionalizzanti, tale iscrizione è consentita solo a seguito di delibera favorevole da parte del competente Consiglio Didattico. Sul sito web dell'Università degli Studi di Pavia, nella sezione dell'Ufficio Tasse, sarà annualmente definita e resa disponibile la lista dei corsi di studio per i quali non è consentita l'iscrizione in regime di tempo parziale.



ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D'ISCRIZIONE IN REGIME DI TEMPO PARZIALE

Lo studente, in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, può richiedere l'iscrizione in regime di tempo parziale entro il termine previsto per l'immatricolazione o l'iscrizione al 2° anno di corso regolare (o al 3° anno di corso regolare in caso di iscrizione a corsi di studio a ciclo unico).

Lo studente che presenta nella sua carriera accademica iscrizioni in posizione di ripetente o ripetente finale non può optare per l'iscrizione a tempo parziale.

Le istanze per accedere alla condizione di studente in regime di tempo parziale dovranno essere presentate presso la Segreteria Studenti, allegando tutta la documentazione necessaria ad una valutazione di merito.

La richiesta, se accolta, comporta l'acquisizione dello *status* a partire dall'anno accademico di accoglimento dell'istanza; non è ammessa, in alcun caso, la retroattività del beneficio.

Lo studente in regime di tempo parziale potrà richiedere, sempre nei termini ordinari previsti per l'iscrizione, il passaggio al regime del tempo pieno; l'accettazione di tale istanza sarà valutata dagli uffici tenendo in considerazione il numero di crediti formativi effettivamente conseguiti dallo studente e il numero di insegnamenti per i quali lo studente è tenuto ancora ad acquisire la frequenza e comporterà il pagamento di un contributo determinato annualmente dal Consiglio d'Amministrazione. Il contributo non sarà dovuto qualora il passaggio al regime del tempo pieno sia determinato dal venir meno dei requisiti legittimanti il mantenimento dell'iscrizione a tempo parziale.

In caso di passaggio ad altra Facoltà lo *status* di studente a tempo parziale potrà essere mantenuto solo a condizione che il nuovo corso di studio preveda questa forma d'iscrizione. E' comunque necessario che lo studente presenti una nuova domanda che sarà valutata dagli uffici tenendo in considerazione il numero di crediti formativi effettivamente convalidati allo studente nella nuova carriera e il numero di insegnamenti per i quali lo studente è tenuto ancora ad acquisire la frequenza.

Il passaggio dall'iscrizione a tempo pieno a quella a tempo parziale e viceversa è consentita una sola volta nel corso della carriera universitaria

ART. 5 – REGIME DI CONTRIBUZIONE

Per lo studente a tempo parziale è prevista la corresponsione di una quota annuale dei contributi universitari pari a al rapporto tra la durata normale del corso di studi e la durata del contratto di studio; a tale somma sono aggiunte per intero tutte le voci che costituiscono la parte fissa di contribuzione (la tassa d'iscrizione, la tassa di bollo, la tassa regionale per il diritto allo studio, il contributo per i servizi agli studenti, l'assicurazione integrativa contro gli infortuni, etc.).

La quantificazione ridotta delle tasse per gli studenti che usufruiscono del tempo parziale è valida soltanto per il periodo concordato; qualora lo studente vada in posizione di ripetente finale, deve versare le tasse nella misura ordinaria prevista per gli studenti a tempo pieno corrispondendo il contributo di cui all'art. 4 comma 5.

In riferimento alla misura dei contributi particolari quali, a mero titolo esemplificativo, il contributo di mora, si specifica che gli importi dovuti non prevedono alcuna forma di riduzione.

Lo studente iscritto in regime di tempo parziale è escluso dai seguenti benefici erogati direttamente dall'Ateneo:

- rimborso dei contributi premianti per *conclusione tempestiva del corso*;
- partecipazione ai bandi per l'assegnazione di collaborazioni studentesche part-time e collaborazioni di tutorato;
- eventuali forme di esonero anche parziali legate alla frequenza di determinati corsi di studio (ad esempio i corsi di studio con didattica in inglese);
- esonero totale dei contributi accordato ai dipendenti dell'Università di Pavia ed esonero parziale accordato ai figli dei dipendenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

ART. 6 – DEFINIZIONE DEL PIANO DI STUDI

I Consigli didattici definiscono il percorso formativo a tempo parziale anche attraverso la predisposizione di specifici piani di studio, dai quali risulti la distribuzione degli insegnamenti, il periodo utile per la maturazione della relativa frequenza, i CFU attribuiti e le eventuali propedeuticità. Le medesime strutture ne determinano l'organizzazione didattica.

I Consigli didattici provvedono altresì a garantire agli studenti a tempo parziale specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno anche in orari o con modalità diverse da quelle ordinarie, unitamente ad altri interventi, quali il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore a titolo sperimentale a partire dalla data di avvio delle immatricolazioni per l'anno accademico 2013/2014 ed è applicabile a partire dalla coorte di matricole relative a tale anno accademico.